

Lavoratori autonomi occasionalisti: istruzioni operative per la nuova comunicazione obbligatoria

Con [Nota prot. n. 29 dell'11 gennaio 2022](#), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro forniscono le prime indicazioni con riferimento alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta dall'art. 13 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021, n. 215, cd. Decreto-legge "*Fisco e Lavoro*".

In attesa dell'integrazione degli applicativi in uso presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la comunicazione andrà eseguita **attraverso l'invio di un'email allo specifico indirizzo di posta elettronica ordinaria che sarà messo a disposizione da ciascun Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio.**

L'obbligo riguarda i rapporti **avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione o anche avviati prima e ancora in corso alla data del 21 dicembre 2021.**

In relazione ai rapporti già in essere al 21 dicembre 2021, **è possibile l'invio della comunicazione entro 7 giorni dalla pubblicazione della Nota, ovvero entro il 18 gennaio 2022.**

Per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della Nota, la comunicazione andrà eseguita **prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.**

La disposizione citata analogamente a quanto previsto in

relazione all'impiego di lavoratori intermittenti, prevede che «*in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la **sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500** in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124*».

Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova

Fonte: Portale www.lavoro.gov.it – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

[Link al testo della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro dell'11 gennaio 2022, prot. n. 29](#), con oggetto: LAVORO – Lavoratori autonomi occasionali – Comunicazioni obbligatorie – Art. 14 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – Art. 13 del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv. con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215